

L'ISTITUZIONE DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

Con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'**Imposta Unica Comunale (IUC)** (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC è composta da:

- **IMU** (*imposta municipale propria*)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- **TASI** (*tributo per i servizi indivisibili*)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali
- **TARI** (*tassa sui rifiuti*)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

La disciplina della IUC, oltre ad essere contenuta nella suddetta legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e successive modifiche, è integrata con il relativo Regolamento comunale approvato con Delibera C.C. n° 18 del 05.08.2014, modificato con Delibera di C.C. n. 14 del 08.07.2015.

TASI

OGGETTO

La TASI é dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo:

- **fabbricati**, ivi compresa l'**abitazione principale e relative pertinenze**
- **fabbricati rurali strumentali**
- **aree edificabili**,

così come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

- **Sono esclusi dalla Tasi, in ogni caso, i terreni agricoli.**

Va sottolineato che **sono soggetti alla TASI** anche i seguenti fabbricati **esclusi o esenti dall'IMU**:

- l'abitazione principale e relative pertinenze, pur se classata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;
- gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ai sensi del D.M. 22/04/2008;
- la casa ex coniugale assegnata al coniuge con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente:
 - alle Forze armate;
 - alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
 - alle Forze di polizia ad ordinamento civile;
 - al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - alla carriera prefettizia;

- i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati.

CHI DEVE PAGARE

Sono soggetti passivi TASI per gli immobili posseduti o detenuti i seguenti soggetti:

- **Proprietari o Titolari di diritti reali di godimento** vale a dire: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie (*in questi ultimi casi è tenuto al pagamento il titolare del diritto reale di godimento e non il proprietario dell'immobile, cosiddetto nudo proprietario*).
- **Affittuari o locatari** (Tasi dovuta al **30%**)*
- **Comodatari** (Tasi dovuta al **30%**)*
- In caso di **Locazione finanziaria (Leasing)**, la TASI è interamente dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

NOTA BENE: nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota deliberata dal Comune, e la restante parte (pari al 70%) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

- In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
- In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

CALCOLO

Per calcolare la TASI si determina prima la base imponibile - costituita dal valore dell'immobile determinato con gli **stessi criteri adottati per l'IMU** - poi su tale valore si applica **l'aliquota unica dell'1,00 per mille**.

La TASI è dovuta per ogni anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso.

Il possesso per almeno 15 giorni equivale al possesso per l'intero mese.

Per ciascun immobile posseduto si devono quindi prendere in considerazione i seguenti elementi:

- **Base imponibile**
- **Mesi di possesso/detenzione**
- **Percentuale di possesso/detenzione**
- **Aliquota unica dell'1 per mille**

SI PUO' CALCOLARE LA TASI ANCHE UTILIZZANDO IL LINK MESSO A DISPOSIZIONE SUL SITO DEL COMUNE. I DATI DA REPERIRE PER IL CALCOLO SONO I SEGUENTI:

- **Codice del comune di Castions di Strada (C327);**
- **Rendita catastale o valore dell'area edificabile;**
- **Aliquota applicata (1,00 per mille per tutti gli immobili, ad esclusione dei fabbricati D, C/1 e C/3 ai quali viene applicata l'aliquota dello 0,00 per mille).**

BASE IMPONIBILE

La base imponibile della TASI è quella già prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

- Per i **FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, **rivalutate del 5%**, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti **MOLTIPLICATORI**:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **A** (escluso A/10) e nelle cat. catastali **C/2, C/6 e C/7**.

Esempio: fabbricato A/3, rendita 450,00 euro, valore imponibile = (450,00 + 5%) x 160 = 75.600,00 euro.

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **B** e nelle categorie catastali **C/3, C/4 e C/5**. *Si ricorda che per gli immobili C/3 è stata approvata l'aliquota dello 0,00 per mille.*

Esempio: fabbricato C/4, rendita 650,00 euro, valore imponibile = (650,00 + 5%) x 140 = 95.550,00 euro.

80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale **D/5** e per i fabbricati categoria catastale **A/10**.

Esempio: fabbricato A/10, rendita 2.000,00 euro, valore imponibile = $(2.000,00 + 5\%) \times 80 = 168.000,00$ euro. Si ricorda che per gli immobili D è stata approvata l'aliquota dello 0,00 per mille.

65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **D** (escluso D/5).

Esempio: fabbricato D/2, rendita 11.000,00 euro, valore imponibile = $(11.000,00 + 5\%) \times 65 = 750.750,00$ euro. Si ricorda che per gli immobili D è stata approvata l'aliquota dello 0,00 per mille.

55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale **C/1**. Si ricorda che per gli immobili C/1 è stata approvata l'aliquota dello 0,00 per mille.

Esempio: fabbricato C/1, rendita 1.400,00 euro, valore imponibile = $(1.400,00 + 5\%) \times 55 = 80.850,00$ euro.

Le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale "E" sono esenti da TASI.

RIDUZIONI

La base imponibile dei fabbricati è **ridotta al 50%** per:

- per i fabbricati di interesse storico artistico, come definiti dall'articolo 10 del DLgs 42/2004;
- per i fabbricati inagibili o inabitabili con autocertificazione o perizia a carico del proprietario, se l'inagibilità non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

AREE EDIFICABILI

Per le **AREE FABBRICABILI**, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Sono escluse dalla TASI le aree edificabili possedute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l'esercizio delle attività agricole, in quanto sono considerati terreni agricoli.

COME PAGARE

Il pagamento della TASI deve essere effettuato in **autoliquidazione** dai contribuenti utilizzando il **modello F24** o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.

Esistono due tipi di modello F24 utilizzabili per il pagamento della TASI:

- **F24 "normale"** - In tale modello deve essere utilizzata la **sezione "IMU e altri tributi locali"**. (vedasi esempio pagina successiva).
- **F24 "semplificato"** (unica pagina, divisa in due parti che consente di indicare anche un maggior numero di codici tributo rispetto al modello normale). Le due parti in cui è diviso il modello si differenziano solo per la firma del contribuente che va apposta sulla copia in basso che resta a chi riscuote. In tale modello deve essere utilizzata la **sezione "Motivo del pagamento"**. (vedasi esempio pagina successiva).

Dove si trova il modello F24

Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito istituzionale del Comune di Castions di Strada oppure da quello dell'Agenzia delle Entrate (o semplicemente digitando sul motore di ricerca "Modello F24 editabile).

Come si paga il modello F24

Il versamento può essere eseguito presso gli sportelli di qualunque concessionaria o banca e presso gli uffici postali presentando il modello F24 cartaceo o per via telematica mediante servizio telematico Entratel o Fisconline o mediante i servizi di home banking delle banche o di Poste Italiane o di remote banking offerti dal sistema bancario.

CODICI TRIBUTO TASI

(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E/2014)

Tipologia immobili Codice TASI

Abitazione principale e relative pertinenze	3958
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
Aree fabbricabili	3960
Altri fabbricati	3961

Nel compilare il modello F24, Il contribuente è tenuto inoltre a riportare con particolare attenzione l'esatto "**Codice Comune**", per il Comune di Castions di Strada **→ C327**.

Arrotondamento L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

QUANDO PAGARE

Il versamento della TASI, per l'anno 2015, deve essere effettuato entro i seguenti termini:

1^ rata 16 giugno 2015 versando il **50%** della tassa dovuta complessivamente sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate dal Comune.

2^ rata a

saldo 16 dicembre 2015 versando il **saldo** della tassa dovuta per l'intero anno.

È comunque consentito il pagamento in un'**unica soluzione** entro il **16 giugno 2015**.

IMPORTO MINIMO

La TASI non è dovuta se è pari o inferiore a € 12,00 su base annua.

RAVVEDIMENTO IN CASO DI DIMENTICANZA

Il contribuente, prima dell'inizio dei controlli, può sanare, di sua iniziativa, le violazioni commesse mediante "ravvedimento operoso" che consente di ridurre le sanzioni, applicandole alla tassa da versare, come segue:

- **0,2%** al giorno (2% ridotto ad 1/10) dal 1° al 14° gg;
- **3%** (30% ridotto ad 1/10) della tassa se la regolarizzazione avviene dal 1° al 30° giorno dalla scadenza;
- **3,33%** (30% ridotto ad 1/9) della tassa se la regolarizzazione avviene dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;
- **3,75%** (30% ridotto ad 1/8) della tassa se la regolarizzazione avviene dal 91° giorno previsto per il pagamento e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione.

Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento.

E' necessario versare contestualmente tassa, sanzione ed interessi barrando nel modello F24 la casella "**Rav**". Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente al tributo dovuto, impiegando il medesimo codice tributo della tassa. E' opportuno che il contribuente comunichi all'ufficio tributi l'avvenuta applicazione del ravvedimento anche mediante semplice lettera, fax o e-mail.

ESENZIONI

Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

DICHIARAZIONE

Scadenza entro il termine del **30 giugno dell'anno successivo** alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Per le variazioni intervenute nel 2014 la dichiarazione va presentata entro il **30 giugno 2015**.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo.

Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, **nonché tutti i detentori** degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI entro il 30 giugno dell'anno successivo.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente guida ha carattere esclusivamente informativo e gli elementi in esso contenuti sono indicativi e riassuntivi per evidenti ragioni di spazio. Ne consegue che per un'analisi di dettaglio sull'applicazione delle aliquote deliberate per l'anno corrente e, in generale, per le definizioni e modalità applicative della tassa per casistiche specifiche, è necessario fare riferimento agli atti deliberati dall'Amministrazione comunale ad alla normativa nazionale che regola il Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

INFORMAZIONI E CONSULENZA

Al fine di agevolare il corretto adempimento della nuova tassa TASI contribuenti possono rivolgersi all'Ufficio Tributi nei giorni e negli orari sotto indicati per ottenere informazioni e consulenze.

Ufficio Tributi - Comune di Castions di Strada – Via Roma n. 43 (1° piano)

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO:

Lunedì ore 15.30 – 18.00

Mercoledì ore 10.00 – 12.30

Venerdì ore 10.00 – 12.30

Limitatamente al periodo dal 01/06/2015 al 16/06/2015 e dal 30/11/2015 al 16/12/2015 l'orario di apertura al pubblico sarà il seguente:

	mattina	pomeriggio
lunedì	CHIUSO	dalle 15:30 alle 18:00
martedì	dalle 10:00 alle 12:30	CHIUSO
mercoledì	dalle 10:00 alle 12:30	CHIUSO
giovedì	dalle 10:00 alle 12:30	CHIUSO
venerdì	dalle 10:00 alle 12:30	CHIUSO

Tel. 0432/768011 _ Fax 0432/768084

sito internet: www.comune.castionsdistrada.ud.it

e-mail: tributi@comune.castionsdistrada.ud.it

PEC: comune.castionsdistrada@certgov.fvg.it

INFORMATIVA I.M.U. ANNO 2015

SCADENZE VERSAMENTI:

1^ RATA 16/06/2015

2^ RATA 16/12/2015

Si può effettuare in versamento in un'unica rata con scadenza 16/06/2015.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta pari o inferiore a euro 12,00.

L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Il calcolo viene eseguito con le stesse modalità e con le stesse aliquote (0,4% abitazione principale e 0,76% sul resto degli immobili assoggettati ad imposizione) previste per l'anno 2013.

Rispetto al 2013 i moltiplicatori non sono variati ad eccezione dei terreni agricoli (da 110 a 75) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Per effettuare il calcolo si può utilizzare il programma calcolo IMU disponibile sulla home page del comune di Castions di Strada.

ATTENZIONE, la normativa prevede che non si applica l'IMU:

- al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, **ad eccezione** di quelle classificate nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata del 0,4% e la detrazione € 200,00. La detrazione di € 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli **IACP** e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- alle unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla **casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente:
 1. alle Forze armate (esercito, marina ed aeronautica)
 2. alle Forze di polizia ad ordinamento militare (carabinieri e guardia di finanza)
 3. alle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di stato, polizia penitenziaria e forestale)
 4. al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 5. alla carriera prefettizia
 6. per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

Dal 01.01.2014 viene ridotto da 110 a 75 il coefficiente di moltiplicazione per la determinazione della base imponibile dei terreni agricoli, nonché di quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

A decorrere dal 01.01.2014, non è dovuta l'Imu per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Il versamento dell'Imu da parte degli enti non commerciali è effettuato **esclusivamente con il modello F24 ed è effettuato in 3 rate**:

- prima rata, da versare entro il 16 giugno dell'anno di riferimento, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente;
- seconda rata, da versare entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente;
- ultima rata, da versare entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno di riferimento.

Il 30.06.2014 è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2013. Per gli Enti non commerciali la denuncia relativa agli anni 2012 e 2013 doveva essere presentata entro il 30.09.2014 ed esclusivamente in via telematica.

INFORMAZIONI E CONSULENZA

Al fine di agevolare il corretto adempimento dell'IMU i contribuenti possono rivolgersi all'Ufficio Tributi nei giorni e negli orari sotto indicati per ottenere informazioni e consulenze.

Si avverte che l'ufficio tributi **non è tenuto ad effettuare calcoli IMU allo sportello**, viene comunque reso disponibile sul sito istituzionale del Comune (www.comune.castionsdistrada.ud.it) un applicativo web per il **CALCOLO IMU e TASI ONLINE** (sistema che calcola l'imposta in modo automatico permettendo anche la stampa del modello F24 compilato) utile, in particolare, per chi non si avvale dei CAAF o dei professionisti.
Ufficio Tributi - Comune di Castions di Strada – Via Roma n. 43 (1° piano)

orari di apertura al pubblico:

Lunedì ore 15.30 – 18.00

Mercoledì ore 10.00 – 12.30

Venerdì ore 10.00 – 12.30

Limitatamente al periodo dal 01/06/2015 al 16/06/2015 e dal 30/11/2015 al 16/12/2015 l'orario di apertura al pubblico sarà il seguente:

	mattina	pomeriggio
lunedì	CHIUSO	dalle 15:30 alle 18:00
martedì	dalle 10:00 alle 12:30	CHIUSO
mercoledì	dalle 10:00 alle 12:30	CHIUSO
giovedì	dalle 10:00 alle 12:30	CHIUSO
venerdì	dalle 10:00 alle 12:30	CHIUSO

Si consiglia di verificare anticipatamente la presenza dell'operatore.

Tel. 0432/768011 _ Fax 0432/768084

sito internet: www.comune.castionsdistrada.ud.it

e-mail: tributi@comune.castionsdistrada.ud.it

PEC: comune.castionsdistrada@certgov.fvg.it

INFORMATIVA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) ANNO 2015

SCADENZE VERSAMENTI:

1^ RATA 16/06/2015

2^ RATA 16/12/2015

Gli avvisi e gli F24 per il pagamento della TARI vengono spediti dal Comune.

Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Alla TARI **non verrà più applicata la maggiorazione standard (€0,30/mq) riservata allo Stato**, ma continuerà ad applicarsi il tributo provinciale dovuto per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (art.19 del D.lgs. n.504/1992).

Si raccomanda il contribuente di verificare, prima del versamento, l'esattezza e completezza dei propri dati anagrafici.

Si precisa, infine, che restano valide le dichiarazioni TARSU/TARES/TARI già presentate.

Tuttavia, qualora si verificassero condizioni che incidono sul calcolo della tassa, il contribuente è obbligato a fare apposita denuncia all'Ufficio Tributi entro 30 giorni dal giorno in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

Soggetti passivi

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Locali e aree scoperte soggetti al tributo

Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Obbligazione tributaria

L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 30 giorni.

Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al primo periodo. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

Presentazione della denuncia

La denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio, variazione o cessazione dell'occupazione.

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare, entro 30 giorni, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, salvo il caso in cui all'interno della stessa abitazione risiedano o domiciliino più nuclei familiari.

La dichiarazione deve essere presentata:

- per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax, o posta elettronica o PEC.

La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Numero degli occupanti i locali;
- Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, **codice ATECO** dell'attività;
- Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

- Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di 30 giorni, se più favorevole.

Base imponibile

Attualmente la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable.

Solo per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie **A, B e C**, dopo che saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie imponibile ai fini TARI sarà pari all'80 per cento di quella catastale. Tuttavia, qualora l'utente non proceda entro 30 giorni all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza – compreso l'80% delle superfici rinvenute all'interno del planimetrico catastale - che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata.

CODICI TRIBUTO

Di seguito si riportano i codici tributo da utilizzare per il pagamento della TARI– Codice Comune **C327**:

con modello F24 : - codice 3944 – Tari (e Tares)

- codice 3945 – Tari (e Tares), interessi

- codice 3946 – Tari (e Tares), sanzioni

con modello F24 EP (enti pubblici): - codice 365E – Tari (e Tares)

- codice 366E – Tari (e Tares), interessi

- codice 367E – Tari (e Tares), sanzioni

I codici per la Tari possono essere utilizzati anche per versare i tributi dovuti a seguito dell'attività di controllo.

PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI O ESCLUSIONI SI INVITA A CONSULTARE IL TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DISPONIBILE SULLA HOME PAGE DEL COMUNE (www.comune.castionsdistrada.ud.it) IN EVIDENZA.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	60.176,46	0,84	431,96	0,60	0,226890	55,026171
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	81.206,04	0,98	485,27	1,40	0,264705	128,394399
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	56.348,48	1,08	338,28	1,80	0,291716	165,078513
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	44.036,59	1,16	256,70	2,20	0,313325	201,762627
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	11.814,50	1,24	66,91	2,90	0,334933	265,959827
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	4.288,89	1,30	18,18	3,40	0,351140	311,814969
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-STAGIONALE	12.933,10	0,58	91,82	0,42	0,158823	38,518319
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-STAGIONALE	2.418,66	0,68	18,78	0,98	0,185294	89,876079
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-STAGIONALE	2.254,41	0,75	15,64	1,26	0,204201	115,554959
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-STAGIONALE	464,26	0,81	2,82	1,54	0,219327	141,233839
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-STAGIONALE	125,00	0,91	1,00	2,38	0,245798	218,270478
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-BLOCCATA IN TR	560,00	0,84	3,00	0,60	0,226890	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-BLOCCATA IN TR	137,00	0,98	1,00	1,40	0,264705	0,000000
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-INAGIBILE CERTIFICATA	140,00	1,16	1,00	2,20	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Riduzione 30% utenze non domestiche	40,00	0,58	1,00	0,42	0,158823	38,518319
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-tares esclusione mq. per rifiuti specia	319,00	0,84	1,00	0,60	0,000000	0,000000

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	4.725,00	0,51	4,20	0,128629	0,391467
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	967,00	0,80	6,55	0,201771	0,610503
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	3.681,00	0,43	3,55	0,108452	0,330883
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	948,00	1,33	10,93	0,335445	1,018748
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	5.521,00	1,13	9,30	0,285002	0,866821
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	1.115,00	0,58	4,78	0,146284	0,445527
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	3.067,00	1,11	9,12	0,279958	0,850044
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	78,00	1,52	12,45	0,383366	1,160422
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	5.428,00	1,04	8,50	0,262303	0,792256
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	1.871,00	1,16	9,48	0,292569	0,883599
2 .14	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	31.142,00	0,91	7,50	0,229515	0,699049
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	262,00	1,09	8,92	0,274914	0,831403
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	4.295,00	4,84	39,67	1,220719	3,697508
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	1.261,00	3,64	29,82	0,918061	2,779422
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	1.703,00	2,38	19,55	0,600271	1,822190
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	75,00	2,61	21,41	0,658280	1,995554
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	478,00	6,06	49,72	1,528421	4,634234
2 .21	DISCOTECHES,NIGHT CLUB	497,00	1,64	13,45	0,413632	1,253629
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-ATT. PRODUTT. FO	150,00	1,04	5,95	0,262303	0,554579
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Riduzione 30% utenze non domestiche	1.552,00	0,30	2,48	0,075916	0,231618
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Riduzione 30% ut	2.753,00	0,72	5,95	0,183612	0,554579

2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Riduzione 30% utenze non domestici	3.447,00	0,81	6,63	0,204798	0,618519
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-Riduzione 30% ute	4.000,00	0,63	5,25	0,160660	0,489334
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Riduzione 30% utenze non dome	1.110,00	3,38	27,76	0,854503	2,588255
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME, IDRA-tares esclusione	357,00	1,04	8,50	0,000000	0,000000
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-tares esclusione	3.686,00	0,91	7,50	0,000000	0,000000

INFORMAZIONI E CONSULENZA

I contribuenti possono rivolgersi all'Ufficio Tributi nei giorni e negli orari sotto indicati per ottenere informazioni e consulenze.

Sul sito istituzionale del Comune (www.comune.castionsdistrada.ud.it), oltre ad un applicativo web per il **CALCOLO IMU e TASI ONLINE** (sistema che calcola l'imposta in modo automatico permettendo anche la stampa del modello F24 compilato), sono rinvenibili altre informazioni utili (regolamento, delibera approvazione tariffe, aliquote, ecc.).

Ufficio Tributi - Comune di Castions di Strada – Via Roma n. 43 (1° piano)

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO:

Lunedì ore 15.30 – 18.00

Mercoledì ore 10.00 – 12.30

Venerdì ore 10.00 – 12.30

Limitatamente al periodo dal 01/06/2015 al 16/06/2015 e dal 30/11/2015 al 16/12/2015 l'orario di apertura al pubblico sarà il seguente:

	mattina	pomeriggio
lunedì	CHIUSO	dalle 15:30 alle 18:00
martedì	dalle 10:00 alle 12:30	CHIUSO
mercoledì	dalle 10:00 alle 12:30	CHIUSO
giovedì	dalle 10:00 alle 12:30	CHIUSO
venerdì	dalle 10:00 alle 12:30	CHIUSO

Per ogni evenienza, si consiglia comunque di verificare preventivamente la presenza di un addetto presso la sede comunale.

Si consiglia di verificare anticipatamente la presenza dell'operatore.

Tel. 0432/768011 _ Fax 0432/768084

sito internet: www.comune.castionsdistrada.ud.it

e-mail: tributi@comune.castionsdistrada.ud.it

PEC: comune.castionsdistrada@certgov.fvg.it